



Rilascio certificati ATP sui mezzi provenienti dall'estero e non omologati in Italia

FAI INFORMA 136/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con la circolare prot. 18928 del 2 luglio u.s, la Div.3 della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha fornito dei chiarimenti, in merito al rilascio e al rinnovo delle attestazioni ATP sui mezzi (nuovi e usati) provenienti dall'estero e non omologati in Italia.

Dopo aver richiamato il contenuto del paragrafo 3, appendice 1, allegato 1 [dell'accordo A.T.P](#) (sulla documentazione richiesta ai fini del rilascio della certificazione A.T.P, per i mezzi trasferiti da un altro Stato contraente dell'accordo), la circolare approfondisce questi due casi:

- **Mezzo di trasporto di nuova costruzione trasferito prima di essere immesso in servizio.**

Se il mezzo nuovo viene trasferito in Italia da uno Stato contraente dell'A.T.P prima di essere immesso in servizio, per il rilascio dell'attestato A.T.P sono richiesti i seguenti documenti:

- Attestato A.T.P rilasciato dallo Stato in cui il mezzo è prodotto. Questo attestato è da considerarsi come provvisorio con validità – in attesa del rilascio di un nuovo attestato – al massimo per sei mesi;
- verbale di prova del mezzo di trasporto rilasciato da una Stazione di prova ATP riconosciuta dal Paese aderente all'Accordo ATP, censita nel portale istituzionale dell'UNECE (<https://unece.org/trans/main/wp11/teststationsnew.html>) nel quale il mezzo è stato costruito. Se si tratta di un prototipo è necessaria la dichiarazione resa dal costruttore o da un suo rappresentante, circa le caratteristiche tecniche del mezzo di cui si chiede l'immatricolazione o la registrazione.

- **Mezzo di trasporto trasferito dopo l'immissione in servizio.**

Oltre a quanto riportato nel punto precedente, è necessario un esame visivo da parte di un Esperto ATP o di una Stazione di Prova italiana condotta secondo i punti 5.1 e 5.2 dell'appendice 2 dell'allegato 1 dell'Accordo ATP. A seguito di tale esame viene rilasciato un apposito nulla osta. Per i veicoli immessi in servizio da più di 9 anni, l'esame visivo deve essere svolto presso una Stazione di Prova dell'Amministrazione o autorizzata dalla stessa; la validità dell'attestato è comunque quella originaria.

Per i veicoli di provenienza da uno Stato extra U.E firmatario della convenzione A.T.P, l'attestato rilasciato dalle competenti autorità locali, per essere valido in Italia, è necessario provvedere alla legalizzazione delle firme così come sancito dagli accordi internazionali vigenti.

Inoltre, la circolare fornisce chiarimenti sugli aspetti seguenti:

- **Verbali di prova e targhette degli esperti.**

Viene ribadito che il rilascio o il rinnovo degli attestati ATP per tutti i mezzi di trasporto immatricolati o registrati in Italia, è subordinato alla sussistenza di verbali rilasciati da Stazioni di prova nazionali o dagli Esperti operanti in ambito nazionale. Non sono quindi validi i rinnovi di attestati ATP di veicoli – con targa nazionale – basati su verbali di prova rilasciati da Stazioni di prova o Esperti esteri.

- **Rinnovo di attestati ATP di mezzi di trasporto provenienti dall'estero e immatricolati o registrati in Italia privi di targhette di omologazione dei gruppi frigoriferi.**

Nel caso di richiesta di rinnovo dell'attestato ATP di un veicolo o gruppi di veicoli di provenienza estera in scadenza, privi di targhetta di omologazione del gruppo frigorifero, si applicherà la procedura in uso per i gruppi frigoriferi omologati senza l'apposizione della suddetta targhetta.

- **Declassamento e riclassificazione**

Qualora il veicolo sia sottoposto a prove condotte da un esperto e le stesse abbiano avuto esito negativo rilevando una insufficienza insanabile della carrozzeria e/o del gruppo di raffreddamento, l'esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione per mezzo della propria PEC all'U.M.C. competente in base alla sede del locale di prova, così come sancito dalla circolare prot. n. 18911 del 02.08.2018.

Qualora la prova non venisse superata per un'inefficienza sanabile della carrozzeria o del sistema di raffreddamento, escludendo interventi strutturali, il mezzo di trasporto può essere ripresentato allo stesso esperto o presso una stazione di prova ATP, entro un mese dalla prova negativa e previa nuova prenotazione, così come sancito al paragrafo 6 della predetta circolare. Sul verbale della nuova prova nelle righe descrittive devono essere riportati, in caso di esito positivo, gli interventi effettuati.

La circolare riporta tre ipotesi, ai fini del declassamento e dell'eventuale riclassificazione del mezzo:

1. A seguito dell'esito negativo delle prove il veicolo ha subito interventi strutturali (ad es. rimozione del gruppo frigorifero) con conseguente alterazione della carrozzeria. In tal caso dovrà essere eseguita nuovamente una prova per il rilascio di un nuovo attestato presso una stazione di prova con misurazione del k ai fini di riclassificare il veicolo come isotermico. Viceversa, in assenza di modifiche strutturali, il veicolo è sottoposto ad una nuova prova da parte di un esperto o di una stazione di prova per il rilascio di un nuovo

attestato e può essere riclassificato con l'attribuzione di una classe differente da quella iniziale sulla base delle risultanze della prova eseguita (gruppo frigorifero funzionante e passaggio da classi più efficienti a classi meno efficienti).

2. Se a seguito della verifica da parte di un esperto o di una stazione di prova risulti che la funzionalità del gruppo frigorifero non può essere in alcun modo garantita il mezzo può essere classificato IN o IR senza procedure di smontaggio del gruppo stesso. In quest'ultimo caso sarà necessario l'aggiornamento della carta di circolazione, o documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, che dovrà riportare, alla voce carrozzeria, la seguente dicitura: "furgone isothermico A.T.P. con gruppo frigorifero non idoneo a norma A.T.P."
3. Se le prove hanno dato esito negativo e non ricorre nessuna delle precedenti ipotesi, se il veicolo ha larghezza inferiore o uguale a 2,55 m, potrà essere riclassificato veicolo per trasporto di cose; viceversa, se la larghezza fosse superiore a 2,55, la circolazione è subordinata al rispetto delle disposizioni per i veicoli eccezionali. In entrambi i casi, è necessario provvedere alle opportune modifiche del documento unico di circolazione e di proprietà